

COMUNE DI BAGNOREGIO

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI BAGNOREGIO E' UN ENTE TERRITORIALE LOCALE AUTONOMO IN QUANTO EMANAZIONE DIRETTA DELLA COMUNITA' NE RAPPRESENTA INTEGRALMENTE GLI INTERESSI, NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI ISPIRANDOSI AI PRINCIPI GENERALI DELLA COSTITUZIONE.

02. GARANTISCE AI CITTADINI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, LIBERA E DEMOCRATICA, ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, OPERANDO AFFINCHÉ ESSO CONSERVI, NEL PROCESSO DI SVILUPPO E DI RINNOVAMENTO I VALORI PIU' ELEVATI, ESPRIMENDO L'IDENTITA' ORIGINARIA ED I CARATTERI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETA' CIVILE CHE LA COMPONE.

03. TUTELA I VALORI SOCIALI DELLA COMUNITA' E PROMUOVE FORME DI ASSOCIAZIONE, DI COOPERAZIONE E DI VOLONTARIATO DEI CITTADINI.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA', GLI ORGANI DEL COMUNE, CURANO, PROTEGGONO E VALORIZZANO LE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI, CHE NE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO ED ASSUMONO LE INIZIATIVE PER RENDERLE FRUIBILI DAI CITTADINI PER CONCORRERE ALLA ELEVAZIONE DELLA LORO QUALITA' DI VITA.

05. COME RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DI SERVIZI ED UFFICI DELLO STATO.

06. LA SUA AUTONOMIA POLITICA E' FONDATA SULLO STATUTO. LA SUA AUTONOMIA FINANZIARIA SI ESPLICA NELL'AMBITO DELLE LEGGI CHE COORDINANO LA FINANZA PUBBLICA. LE FUNZIONI PROPRIE DI CUI E' TITOLARE SONO DEFINITE DALLO STATUTO.

07. LE FUNZIONI DELEGATE SONO FISSATE DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE DI BAGNOREGIO PERSEGUE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE DELLA COMUNITA' ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE E ISPIRA LE PROPRIE E SCELTE AMMINISTRATIVE AI SEGUENTI PRINCIPI:

- PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI, RESIDENTI E NON RESIDENTI, SINGOLI O RIUNITI IN GRUPPI, COMITATI, ASSOCIAZIONI, SINDACATI ED ENTI, ALLE SCELTE DI POLITICA AMMINISTRATIVA, ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RILEVANZA SOCIALE ED ALLA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEI COMUNI OBIETTIVI;

- SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NEL TERRITORIO, PROMUOVENDO LA SOLIDARIETA' TRA I CITTADINI CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI EMARGINATI E DISADATTATI ED AI PIU' SVANTAGGIATI, SENZA DISTINZIONE DI CENSO DI NAZIONALITA' E DI RELIGIONE, ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO;

- PROMOZIONE DI AZIONI POSITIVE PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' E

POSSIBILITA' DI RELAZIONI SOCIALI PER LE DONNE E PER GLI UOMINI ANCHE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DI TEMPI E MODALITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VITA ADEGUATE ALLA PLURALITA' DELLE ESIGENZE DEI CITTADINI;

- TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE REALTA' RELIGIOSE, CULTURALI ED AMBIENTALI ESISTENTI NEL TERRITORIO IN FUNZIONE DI UNA SEMPRE PIU' ALTA QUALITA' DI VITA DEI SUOI ABITANTI;
- INCENTIVAZIONE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO FORME DI COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO;
- FAVORISCE LO SCAMBIO E L'INTEGRAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'AREA DI CONFINE FRA LE REGIONI LAZIO, UMBRIA E TOSCANA, IN CUI E' COMPRESO IL SUO TERRITORIO E CHE COSTITUISCE L'AMBITO DEI SUOI INTERESSI GENERALI, APPORTANDO I LEGAMI STORICI E CULTURALI CON I COMUNI DELLA TEVERINA E CON QUELLI DI ORVIETO, BOLSENA E MONTEFIASCONE E PIU' IN GENERALE CON L'AREA TERRITORIALE OMOGENEA ALLA TUSCIA;

- PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLE ASSOCIAZIONI DI ENTI LOCALI A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE FAVORENDO OGNI INIZIATIVA DI INSERIMENTO DELLA COMUNITA' BAGNOREGIO NELL'EUROPA UNITA.

02. IL COMUNE ATTUA I SUOI PRINCIPI ISPIRATORI CON IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, INDICANDO DI VOLTA IN VOLTA OBIETTIVI, MEZZI, MODI E TEMPI CON CUI INTENDA SVILUPPARLA E PORTARLA A COMPIMENTO.

03. IL COMUNE AL FINE DI OTTENERE UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA DEI SUOI CITTADINI:

- ASSICURA, UNA EFFICIENTE AZIONE SOCIALE SOPRATTUTTO VERSO GLI ANZIANI AFFINCHE' POSSANO SENTIRSI INSERITI A PIENO TITOLO NELLA COMUNITA';
- CONCORRE A GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SALUTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PREVENZIONE SANITARIA E ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA E ATTUA FORME DI ASSISTENZA ANCHE DOMICILIARE A FAVORE DEGLI ANZIANI.

04. IL COMUNE TUTELA LA FAMIGLIA E RICONOSCE IN ESSA UNA ESPRESSIONE FONDAMENTALE DELLA COMUNITA':

- PROMUOVE IL DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO FORME DI COLLABORAZIONE, PARTECIPAZIONE ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA, INDIVIDUA NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, FIN DALLA SCUOLA MATERNA, IL PRESUPPOSTO FONDAMENTALE PER IL PROGRESSO CIVILE, CULTURALE, ECONOMICO;
- COLLABORA CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED IN PARTICOLARE CON L'ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE F.LLI AGOSTI DI BAGNOREGIO.

05. IL COMUNE ADOTTA OGNI MISURA NECESSARIA A TUTELARE E VALORIZZARE L'AMBIENTE PREVENENDO OGNI FORMA DI INQUINAMENTO E DI RISCHIO IDROGEOLOGICO E COOPERA CON I SERVIZI COMPETENTI ALLA SALVAGUARDIA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E DELLE LORO RISORSE.

06. IL COMUNE TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGISTICO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A CIVITA ED ALLA VALLE DEI CALANCI GARANTENDONE IL GODIMENTO E VALORIZZANDOLO ANCHE ATTRAVERSO LE SUE ESPRESSIONI DI RELIGIONE, DI TRADIZIONE E DI COSTUME.

07. IL COMUNE ATTRIBUISCE GRANDE VALORE SOCIALE ALLO SPORT,

SOPRATTUTTO A CARATTERE GIOVANILE E DILETTANTISTICO, AL TURISMO DEI SINGOLI, DI FAMIGLIE E DI GRUPPI PARTICOLARMENTE DI GIOVANI E NE INCORAGGIA LA PRATICA ATTUAZIONE. IL COMUNE A TALE FINE PROMUOVE LA REALIZZAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, DI IMPIANTI E DI SERVIZI NE ASSICURA LA PIU' AMPIA UTILIZZAZIONE DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI MEDIANTE FORME DI CONVENZIONE E DI REGOLAMENTI CHE NE GARANTISCANO LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE A FINI SOCIALI, FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI FORME ASSOCIATIVE TRA CITTADINI, CHE PERSEGUANO OBIETTIVI CULTURALI, RICREATIVI, SPORTIVI. COSI' PURE PER LE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, AL FINE DI TENERE ALTI ANCHE A BAGNOREGIO GLI IDEALI DI AMORE PER LA PATRIA E CONTRIBUIRE A DIFENDERE LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE DEL NOSTRO PAESE.

08. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI IN ACCORDO CON LE ASSOCIAZIONI DI IMPRENDITORI E CONSUMATORI, ADOTTANDO PIANI COMMERCIALI SIA FISSI CHE AMBULANTI; TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA, ASSICURANDO COLLABORAZIONE AI PRODUTTORI SINGOLI E ASSOCIATI E FAVORENDO INIZIATIVE TESE ALLA SALVAGUARDIA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI, PROMUOVENDO ALTRESI' CONSORZI ED ASSOCIAZIONI TRA IL PUBBLICO ED IL PRIVATO PER UN MIGLIOR UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE AGRICOLE, SECONDO APPOSITI STATUTI E REGOLAMENTI; FAVORISCE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE SOSTENENDOLA CRESCITA DI ATTREZZATURE RICETTIVE E DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE.

ART. 03

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE DI BAGNOREGIO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228 , APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E CONFINANTE: A NORD CON I COMUNI DI ORVIETO E LUBRIANO, A SUD CON I COMUNI DI CELLENO E VITERBO, AD EST CON I COMUNI DI CASTIGLIONE IN TEVERINA E CIVITELLA D'AGLIANO, AD OVEST CON I COMUNI DI BOLSENA E MONTEFIASCONE.

02. IL TERRITORIO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE COMPRENDE IL CAPOLUOGO E LE FRAZIONI DI:

- VETRIOLO;
- CASTEL CELLESI;
- CAPRACCIA;
- CIVITA;
- PONZANO.

03. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE E CON LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE.

04. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO IN PIAZZA S. AGOSTINO 21 .

05. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI SU SVOLGONO NELLA SUDDETTA SEDE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI O PER PARTICOLARI

ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 04

DECENTRAMENTO

01. CON L'ADOZIONE DI APPOSITE DELIBERAZIONI CONSILIARI, IL COMUNE PUO' ADOTTARE FORME DI DECENTRAMENTO POLITICO E AMMINISTRATIVO, SIA PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI PROPRIE, SIA PER L'EROGAZIONE DI DETERMINATI SERVIZI.

02. IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DECENTRATI E' STABILITO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI, DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO SECONDO LE MODALITA' E PER I PERIODI DI TEMPO STABILITI DALLA LEGGE.

02. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE INDIVIDUA IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO CHE NE RILASCI A REFERTO.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA, COME SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA STORICO COSTITUITO DA UNO SCUDO DI COLORE ROSSO CON BORDI ORO; AL CENTRO DELLO SCUDO VI E' LA TORRE CIVICA CON DUE ORDINI DI MERLATURA; ALLA DESTRA DELLA TORRE VI E' UN LEONE RAMPANTE, ALLA SINISTRA LE CHIAVI DI S. PIETRO; LA BASE DELLA TORRE E' SOSTENUTA DA UN DRAGO.

02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE COSTITUITO DA UN DRAPPO ROSSO CON LA RIPRODUZIONE DELLO STEMMA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE. NELL'USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DI CUI AL D.P.C.M. 03.06.1986 .

03. E' VIETATO L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI.

ART. 07

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE PROVVEDE, NE(L' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 08

BENI

01. FERMO RESTANDO CHE GLI USI CIVICI SONO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI, I BENI DI CUI IL COMUNE PUO' DISPORRE SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

ART. 09

SERVIZI DI COMPETENZA STATALE SVOLTI DAL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE I SEGUENTI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE:

- SERVIZIO ELETTORALE;
- ANAGRAFE;
- STATO CIVILE;
- STATISTICA;
- LEVA MILITARE.

02. LE FUNZIONI ATTRIBUITE A QUESTO SERVIZIO SONO ESERCITATE DAL SINDACO IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO.

03. ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA STATALE POSSONO ESSERE SVOLTE DAL COMUNE SE AFFIDATE CON SPECIFICHE LEGGI. QUESTE REGOLANO ANCHE RAPPORTI FINANZIARI GARANTENDO LE RELATIVE RISORSE.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 10

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 11

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 12

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON

LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

06. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA PER GLI ATTI FONDAMENTALI INDICATI DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/90 . LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA DI URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'ADOZIONE A PENA DI DECADENZA. OVE IL CONSIGLIO NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHE LA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA AI SENSI DEL 03 COMMA DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/90 DEVE ADOTTARE I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE E MODIFICATE.

07. QUANDO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI NE FACCIANO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA CON L'INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE ENTRO DIECI GIORNI DALL'AFFISSIONE E ALL'ALBO PRETORIO LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA PER LE MATERIE SOTTOELENATE, SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DEL CO.RE.CO LIMITATAMENTE ALLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE:

A) ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI ED IN GENERE TUTTI I CONTRATTI;
B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI A DIPENDENTI E A TERZI;
C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER PRESUNTI VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PUO' CHIUDERE L'INVIO AL CO.RE.CO DI TALI ATTI, CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE, ALL'ALBO PRETORIO LE DELIBERE DI CUI AL 02 COMMA SONO COMUNICATE IN COPIA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.

ART. 13

IL PRESIDENTE

01. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMPETONO:

- LA DIREZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO;
- L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DI MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI, LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI;
- LA FACOLTA' DI SOSPENDERE O SCIOGLIERE L'ADUNANZA;
- L'ALLONTANAMENTO DALLA SALA, PREVI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISTURBI O DISORDINI;
- SCELTA DEGLI SCRUTATORI.

ART. 14

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA COSTITUITA DAI VOTI DI LISTA E PREFERENZA COSI' COME RISULTA DAL VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO OLTRE ALLE INCOMBENZE DI CUI AI COMMI 05 E 06 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 SOSTITUISCE IL SINDACO NELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLORQUANDO LA GIUNTA NON E' IN CARICA O IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ASSENTI.

ART. 15

LA CONVOCAZIONE E LE SESSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI, CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO SU RICHIESTA DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI. GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, DECESSO DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO A NORMA DELL' ARTT. 34 - 05 COMMA DELLA LEGGE 142/90 PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

03. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE DI NORMA NELLA SEDE MUNICIPALE, SALVO DEROGHE, IN CASI ECCEZIONALI.

04. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' RESA NOTA NELLE FORME RITENUTE PIU' IDONEE.

05. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. LE SESSIONI ORDINARIE SONO QUELLE, IN CUI IL CONSIGLIO IN UNA O PIU' SEDUTE E' CONVOCATO PER L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE PREVISTE DALL' ARTT. 32 02 COMMA LETT. B DELLA LEGGE N. 142/90 .

06. AL REGOLAMENTO INTERNO E' DEMANDATA LA DISCIPLINA DELLE CONVOCAZIONI ANCHE URGENTI E DELLE ADUNANZE.

ART. 16

DECADENZA

01. OLTRE AI CASI DI DECADENZA PER INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE, LA MANCATA PARTECIPAZIONE TRE SESSIONI ORDINARIE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, COMPORTA LA DECADENZA DEI LA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO SONO DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE, IN PRIMA CONVOCAZIONE OCCORRE LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI DESIGNATI SALVO I CASI DI MAGGIORANZE SPECIALI. LA SECONDA CONVOCAZIONE DA TENERSI IN GIORNO DIVERSO DALLA PRIMA, SUCCEDE A UNA PRECEDENTE RESA NULLA PER MANCANZA DI NUMERO LEGALE

ED E' VALIDA CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI, SALVO CHE SIA RICHIESTA LA MAGGIORANZA SPECIALE. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MATERIE PER LE QUALI NON SI POTRA' DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE IN MANCANZA DI UN QUORUM MINIMO STRUTTURALE E FUNZIONALE.

02. LE SEDUTE SONO PUBBLICHE. SONO SEGRETE NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO INTERNO.

03. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA:

- A) IN SEDUTA PUBBLICA A SCRUTINIO PALESE;
- B) IN SEDUTA PUBBLICA A SCRUTINIO SEGRETO;
- C) IN SEDUTA SEGRETA A SCRUTINIO PALESE;
- D) IN SEDUTA SEGRETA A SCRUTINIO SEGRETO.

04. LA VOTAZIONE E' FATTA NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

05. PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E' RICHIESTA DI NORMA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO, E DAI REGOLAMENTI.

06. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, INDIVIDUATO NEI MODI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALLO ALBO PER 15 (QUINDICI) GIORNI E NE RILASCI A REFERTO.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, NONCHE' DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE STESSE.

ART. 18

ASTENSIONE, VOTAZIONE, INFRUTTUOSA, PARITA' DI VOTI

01. I CONSIGLIERI CHE DEBONO ASTENERSI DALLA VOTAZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 290 DEL T.U. 148 DEL 1915 , HANNO L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELL'ADUNANZA, A MENTE DELL' ARTT. 279 DEL T.U. N. 383 DEL 1934 , DURANTE LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI CHE LI RIGUARDANO. ESSI NON SI COMPETANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE LA ADUNANZA, AL PARI DI COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

02. I CONSIGLIERI CHE DICHIARANO VOLONTARIAMENTE DI ASTENERSI DAL VOTARE SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO PER RENDERE VALIDA L'ADUNANZA, MA NON FRA I VOTANTI.

03. LE SCHEDE BIANCHE E NULLE SI COMPUTANO AI FINI DI DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. E' INFRUTTUOSA LA DELIBERAZIONE CHE OTTIENE UGUALE NUMERO DI VOTI FAVOREVOLI E CONTRARI. ESSA PUO' ESSERE RIPROPOSTA IN UNA ADUNANZA SUCCESSIVA OVE PERO' TRATTASI DI AFFARE SUL QUALE IL CONSIGLIO DEBBA PRONUNCIARSI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE E/O IL CUI RINVIO POTREBBE PREGIUDICARE GLI INTERESSI DEL COMUNE, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA NELLA STESSA SEDUTA.

05. IN CASO DI PARITA' DI VOTI, NELLE NOMINE E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA', SALVO CHE LA LEGGE E I REGOLAMENTI NON DISPONGANO DIVERSAMENTE.

ART. 19

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO IL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE SOTTOSCRIVE I VERBALI UNITAMENTE AL PRESIDENTE DELL'ADUNANZA.
02. IN SEDE DI ADUNANZA CONSILIARE IL SEGRETARIO POTRA' ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA E SENZA ATTENDERE DI ESSERNE RICHIESTO, INTERVENIRE, DARE RAGGUAGLI, DELUCIDAZIONI E PARERI, ALLO SCOPO DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLA LEGGE, DEI REGOLAMENTI E DELLE PROCEDURE PER LA REGOLARITA' DELLE DETERMINAZIONI, FACILITANDO L'ATTIVITA' DELL'ORGANO POLITICO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI CHE QUESTO SI PROPONE. IN RELAZIONE A CIO', LA FUNZIONE VERBALIZZANTE RIENTRA NELLA, FACOLTA' E NON NEGLI OBBLIGHI DEL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE, TUTTAVIA, NEL SOTTOSCRIVERE I VERBALI REDATTI DA ALTRO FUNZIONARIO DA LUI INCARICATO, SE NE ASSUME LA RESPONSABILITA' INSIEME AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA. OVE PERO' ESSI RISCONTRINO CHE IL CONTENUTO DELLE DELIBERAZIONI NON CORRISPONDE PERFETTAMENTE ALLE DETERMINAZIONI DEL COLLEGIO DELIBERANTE, VI APPORTANO LE NECESSARIE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PUO' PARTECIPARE ALLE RIUNIONI CONSILIARI QUANDO SI TROVI IN UNO DEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 290 DEL T.U. N. 148 DEL 1915 . IN TAL CASO IL CONSIGLIO COMUNALE SCEGLIE UNO DEI SUOI MEMBRI CHE DOVRA' SOTTOSCRIVERE CON IL PRESIDENTE L'ATTO DELIBERATIVO.
04. SEBBENE IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO COMUNALE, RISPONDANO DELLA VERIDICITA' DELLE DELIBERAZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA, IN ALTRA SEDUTA IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

ART. 20**CONSIGLIERI**

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.
02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELLO ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 21**DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".
03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER " GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA

SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 22

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 23

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. ALLE COMMISSIONI POSSONO PARTECIPARE: SINDACO, ASSESSORI E POSSONO ESSERE INVITATI ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE E GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE. LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DELLA COMMISSIONE E' RISERVATA IL CONSIGLIO COMUNALE E DURA IN CARICA PER L'INTERA LEGISLAZIONE SALVO REVOCA O SOSTITUZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI, PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE,

OVVERO, IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA TENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDIO, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 25

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA' DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI, INDIRIZZI GENERALI E IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 26

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 .

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA RIMOZIONE, DELLA SOSPENSIONE DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA 03 NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CUGINI, E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 27

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA SEI ASSESSORI CON LUI ELETTI.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO.

03. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI IN NUMERO NON SUPERIORE A UNO, CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. COMUNALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA NONCHE' DEI REQUISITI PER ESSERE ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI E CHE NON HANNO PARTECIPATO IN QUALITA' DI CANDIDATI ALLE ULTIME ELEZIONI COMUNALI. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO COMUNALE PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA, SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 28

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 29

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANI COLLEGIALI E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
- I) DISPONE L'ACCETTAZIONE E IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
- N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO - STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA FATTA SALVA LA

MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

03. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

B) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 30

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI

UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DI QUESTI SVOLTA.

03. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

04. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE ANZIANO FRA I PRESENTI.

ART. 31

ANZIANITA' ASSESSORI

01. L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA DALL'ORDINE DI PRECEDENZA NELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESENTATA A NORMA DELL'ARTT. 34 , COMMA 03 DELLA LEGGE 142/90 .

02. L'ASSESSORE COMUNALE ELETTO STRAORDINARIAMENTE IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRO, NON ACQUISTA LA PREROGATIVA DELL'ANZIANITA' DEL SURROGATO IN PREGIUDIZIO DEGLI ASSESSORI COMUNALI IN CARICA.

ART. 32

DURATA IN CARICA E CESSAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI - SOSTITUZIONE

01. LA GIUNTA RESTA IN CARICA FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO ORGANO, ANCHE QUANDO SI VERIFICHINO IL CASO DELLE DIMISSIONI DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
02. OLTRE CHE PER MORTE E DIMISSIONI, LA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SI PERDE VERIFICANDOSI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE. LA CARICA DI ASSESSORE SI PERDE ANCHE PER REVOCA SECONDA QUANTO PREVISTO DAL COMMA 06 DELL' ARTT. 37 DELLA LEGGE CITATA AL COMMA 01 .
03. IL SINDACO CHE CESSA DALLA CARICA ANZITEMPO PER MOTIVI DIVERSI DALLE DIMISSIONI DI CUI AL COMMA 08 DELL' ARTT. 34 DELLA STESSA LEGGE, E' SOSTITUITO NELLA SEDUTA CONSILIARE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA CON SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;
04. I SINGOLI ASSESSORI CHE CESSINO DALLA CARICA ANZITEMPO PER MORTE, DIMISSIONI O DECADENZA SONO NO SOSTITUITI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, NELLA SEDUTA CONSILIARE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, CON SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. CON LE ANZIDETTE MODALITA', IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE, NN CASO DI REVOCA, NELLA SEDUTA IN CUI IL SINDACO LA PROPONE. E' FATTA COMUNQUE SALVA, IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 08 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .
05. OVE NON SI RAGGIUNGA IL QUORUM DI CUI AL COMMA 03 E 04 IN TRE VOTAZIONI CONSECUTIVE, ANCHE IN SEDUTE DIVERSE, E NESSUN CANDIDATO ABBAIA RIPORTATO L' ANZIDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE A RINNOVARE L' INTERO PROCEDIMENTO PURCHE' NON SIA DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI.
06. COLORO CHE VENGONO ELETTI IN SOSTITUZIONE DI ALTRI RIMANGONO IN CARICA SOLO QUANTO SAREBBERO DURATI I LORO PREDECESSORI.
07. LE INIZIATIVE E LE PROCEDURE OPERATIVE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO, SALVO L' OSSERVANZA DI QUANTO GIA' DISPOSTO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

ART. 33 SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DI PRESIDENZA DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.
02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI- ESECUTIVE.
03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.
04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL' UFFICIO.

ART. 34

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITI LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIO;
- M) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICA MENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;
- P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI. TALE COMPETENZA PUO' ESSERE DELEGATA AL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITI LA GIUNTA E/O LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- T) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE E CONTRATTI.

ART. 35

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEL DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTI VI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 36

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E DEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIDUTA NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E A CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRATI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 37

VICESINDACO

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA';
- 03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 38

POTERI D'ORDINANZA

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI E DELIBERAZIONI COMUNALI O A LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI;
02. IN FORZA DEL POTERE CONFERITOGLI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
03. LE ORDINANZE AVENTI CARATTERE GENERALE DEBONO ESSERE PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GG. , SALVE LE PUBBLICAZIONI DI DURATA DIVERSA PREVISTE DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI. ESSE, INOLTRE, DEBONO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DEL PUBBLICO NELLE FORME RITENUTE PIU' IDONEE.

ART. 39

DELEGA DI FUNZIONI - SUPPLENZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE A SOSTITUIRLO IN CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE SUE FUNZIONI.
02. OVE IL SINDACO NON NOMINI L'ASSESSORE "DELEGATO" E IN ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE DELEGATO, LA SOSTITUZIONE SPETTA ALL'ASSESSORE ANZIANO, E IN MANCANZA DI ASSESSORI AL CONSIGLIERE ANZIANO.
03. OLTRE ALLE DELEGHE PREVISTE DAL COMMA 06 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 E DA ALTRA NORMATIVA SPECIALE, IL SINDACO PUO' FARE SPECIALI DELEGAZIONI AI SINGOLI ASSESSORI PER GRUPPI DI MATERIA. PUO' ALTRESI' IL SINDACO DELEGARE AL SEGRETARIO COMUNALE OPPURE AD UNO O PIU' FUNZIONARI IL RILASCIO DI ATTESTATI E CERTIFICAZIONI CHE LA LEGGE GLI AFFIDA NELLA SUA VESTE DI UFFICIALE DI GOVERNO.
04. TUTTE LE DELEGAZIONI DEVONO ESSERE FATTE PER SCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO ED ALLE AUTORITA' PREVISTE DALLA LEGGE.
05. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 40

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE, L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE

STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 41

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA. FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;

M) ROGA I CONTRATTI DELL'ENTE NELL'INTERESSE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 42

ATTRIBUZIONI CONSULTE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 43

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE- COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA, SENTITO IL PARERE DEL SINDACO.
04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 44

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.
03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
05. CURA LA TRASMISSIONI DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 45

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER

OBIETTIVI E DEVE ESSERE UNIFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
 - B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;
 - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
 - D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 46

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 47

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO LO AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 48

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEI COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE E LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 49

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 50

AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 51

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI, LE FORME DI FINANZIAMENTO

E LE DOTAZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA DETERMINA ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 52

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE; E FUORI DAL PROPRIO SENSO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 53

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUTIVO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 54

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 55

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE

DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 56

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 57

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 58

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE E UNA LETTURA PER PROGRAMMI E OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONALE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELLA AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI ED UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 59

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO VIENE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI E SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO E NEGLI ALBI DI CUI AL COMMA 02 LETT. A) - B) - C) DELL'ARTT. 57 DELLA LEGGE 1990 N. 142 .

02. DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO GRAVI INADEMPIENZE, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA VOLTA SOLA.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI DELL'ENTE E AGLI ATTI DEGLI ORGANI DI GESTIONE. IL REVISORE PUO' PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

04. IL REVISORE IN CONFORMITA' DELLA DISPOSIZIONI DI LEGGE, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. NELLA STESSA RELAZIONE DI REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL REVISORE DEL CONTO RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

07. OVE RISCOVRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

08. AL REVISORE DEL CONTO SPETTA IL COMPENSO PREVISTO DALLA LEGGE.

ART. 60

CONTROLLO DI GESTIONE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL COMMA 09 DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90 , IL COMUNE IN VIRTU' DELLA SUA AUTONOMIA STATUTARIA PUO' ISTITUIRE UNA CONTABILITA' PARALLELA PER CENTRI DI COSTO DI TIPO COMMERCIALE, SULLA BASE DEGLI ARTT. 2425 , 2425 BIS DEL C.C. .

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

FORME COLLABORATIVE

ART. 61

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 62

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE

PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI I PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 63

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE E SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 45 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 64

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRECEDENTE ARTT. 47 E DEI PRINCIPI DI LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 65

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E

NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL' ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L' ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D' INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON L' OSSERVANZE DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 66

01. IL COMUNE PROMUOVE LA CRESCITA E LO SVILUPPO CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE ANCHE FAVORENDO E VALORIZZANDO LIBERE FORME ASSOCIATIVE TRA I CITTADINI.

02. A QUESTE EROGA CONTRIBUTI FINANZIARI E SOSTEGNI ORGANIZZATIVI SECONDO LE PROPRIE DISPONIBILITA' E SECONDO MODALITA' STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO E CON DELIBERA DI GIUNTA.

ART. 67

01. AL FINE DI GESTIRE SERVIZI SOCIALI DI RILEVANZA NON IMPRENDITORIALE, IL COMUNE PUO' ANCHE ISTITUIRE "STRUTTURE SPECIALI"

(ISTITUZIONI), LA CUI GESTIONE PUO' ESSERE AFFIDATA AD ASSOCIAZIONI AVENTI ANALOGA RAGIONE SOCIALE. GLI ORGANO DIRETTIVI DI QUESTE ULTIME POSSONO ESSERE COMPOSTI DA UNA MAGGIORANZA DI MEMBRI DESIGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ALTRI DESIGNATI DALL' ASSOCIAZIONE.

02. IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE E' SANCITO NEGLI ARTICOLI DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 68

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE ORGANISMI AUTONOMI DI PARTECIPAZIONE DI CITTADINI CHE HANNO POTERI CONSULTIVI SULLE MATERIE AD ESSI SOTTOPOSTE.

02. TALI PARERI DEVONO ESSERE RICHIESTI ED ESPRESSI SECONDO PROCEDURE FISSATE DA APPOSITO REGOLAMENTO

ART. 69

COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONI, LE CUI COMPETENZE E IL CUI FUNZIONAMENTO DEVONO ESSERE PREVISTI CON DELIBERE CONSILIARI E SPECIFICI REGOLAMENTI.

ART. 70

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. QUANDO IL COMUNE ADOTTA ATTI RELATIVI A SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEVE INFORMARE TEMPESTIVAMENTE GLI INTERESSATI.

02. L'INFORMAZIONE DI CUI AL COMMA 01 E' D'OBBLIGO E DEVE ESSERE ESAUSTIVA QUANDO SI TRATTA DI:

- PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE;
- OPERE PUBBLICHE;
- USO DEL SUOLO;
- PIANI COMMERCIALI;
- PIANI AMBIENTALI;
- IN GENERE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE PER ISCRITTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO; IL COMUNE NEGLI ATTI DELIBERATIVI DEVE MENZIONARE LE OSSERVAZIONI RICEVUTE DALL'INTERESSATO CHE SE SI RITIENE LESO NEI SUOI DIRITTI PUO' RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 71

DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE HA FACOLTA' DI ISTITUIRE IL DIFENSORE CIVICO A GARANZIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED A PROTEZIONE ANCHE DI INTERESSI SEMPLICI E DIFFUSI.

02. L'ISTITUZIONE DOVRA' AVVENIRE MEDIANTE ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTO A MAGGIORANZA DI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AD UN CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE AVENTE I REQUISITI PER LA NOMINA A GIUDICE CONCILIATORE.

03. DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E FINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE. NON E' IMMEDIATAMENTE RIELEGGIBILE.

04. I REQUISITI, LE PREROGATIVE E LE MODALITA' OPERATIVE SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 72

ISTANZE E PETIZIONI POPOLARI

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO DI VOTO POSSONO PRESENTARE ISTANZE E PROPOSTE AD APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE CHE ENTRO CINQUE GIORNI DALLA ACCETTAZIONE IN SEGRETERIA DEVE ESAMINARLE.

02. LE ISTANZE E LE PROPOSTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON RICHIEDONO PARTICOLARI FORMALITA' PER LA LORO PRESENTAZIONE, COMUNQUE:

- DEVONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO;
- LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE A NORMA DI LEGGE (PENA LA NON ACCETTAZIONE), SE ACCETTATE DEVONO AVERE RISPOSTA A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO;
- DI ESSE E DELLE RELATIVE DECISIONI VA CONSERVATA COPIA IN ARCHIVIO;

ART. 73

REFERENDUM CONSULTIVO

03. IL 20% DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO DI VOTO PUO' AVANZARE RICHIESTA DI

REFERENDUM CONSULTIVO SU TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA
COMPETENZA LOCALE.

04. ANALOGA INIZIATIVA PUO' ESSERE PROMOSSA DA ALMENO 10 CONSIGLIERI.
05. LA RICHIESTA VA AVANZATA AL SINDACO, CHE ENTRO 05 GIORNI, LA PORTA IN GIUNTA; POI VIENE AFFIDATA AD APPOSITA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO, CHE ESPRIME PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO 15 GIORNI.
06. ENTRO I 20 GIORNI SUCCESSIVI, IL CONSIGLIO INDICE IL REFERENDUM CHE DEVE ESSERE SVOLTO ENTRO I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALL'INDIZIONE.
07. LE OPERAZIONI DI VOTO SEGUONO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE ELETTORALE E NON DEVONO COINCIDERE CON ALTRE CONSULTAZIONE DI DIVERSA NATURA.
08. GLI ONERI FINANZIARI SPETTANO PER IL 50% ALL'AMMINISTRAZIONE E PER IL RESTANTE 50% AL COMITATO PROMOTORE.

TITOLO 03

ACCESSO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 74

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

01. IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI VIGENTI, TUTTI I CITTADINI - SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI - HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E AI DOCUMENTI AD ESSI INERENTI.
 02. IL COMUNE - MEDIANTE REGOLAMENTO - E' TENUTO AD ORGANIZZARE IL SERVIZIO DI ACCESSO, COSTITUENDO ANCHE UN UFFICIO DI PUBBLICHE RELAZIONI CHE GARANTISCE TEMPESTIVAMENTE LE INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE.
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

ART. 75

FINANZA E CONTABILITA'

01. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE E ALLA CONTABILITA', SALVO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 76

IL CONTROLLO

01. LA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 E L'APPOSITA LEGGE REGIONALE REGOLANO IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE.

ART. 77

DELIBERAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

01. PER DELIBERARE LO STATUTO E' NECESSARIO IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI.
02. SE NON VIENE RAGGIUNTA QUESTA MAGGIORANZA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GG. .
03. LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO

FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE:

- APPENA APPROVATO LO STATUTO VIENE INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA';

- DOPO L'APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. LO STATUTO E' INVIATO ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

05. ESSO VIENE ANCHE, AFFISSO NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GG. CONSECUTIVI ED E' ANCHE INVIATO AL MINISTERO DELLO INTERNO.

ART. 78

01. NEL RISPETTO E NEI LIMITI DELLE LEGGI E DELLO STATUTO IL COMUNE A POTERE REGOLAMENTARE DI CARATTERE GENERALE SU TUTTE LE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IN RELAZIONE A QUANTO GIA' STABILITO DAL LA LEGGE 142/90 E DAL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO ADOTTA I SEGUENTI REGOLAMENTI, OPPURE PROVVEDE ALLA MODIFICA O INTEGRAZIONE DI QUELLI GIA' ESISTENTI ENTRO UN ANNO DALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO:

A) DISCIPLINA DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ACCESSO E RILASCIO DI COPIE;

B) DISCIPLINA DEI REFERENDUM;

C) DISCIPLINA INTERNA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI;

D) ISTITUZIONI;

E) UNIONE DEI COMUNI;

F) ORGANICO DEL PERSONALE;

G) PATRIMONIO E CONTABILITA';

H) DISCIPLINA DEI CONTRATTI;

03. LA CITTADINANZA A MEZZO DI APPOSITI AVVISI O DI ALTRI MEZZI RITENUTI IDONEI, E' INFORMATA, DI VOLTA IN VOLTA, DEL TIPO DI REGOLAMENTO ADOTTATO E DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.

ART. 79

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

01. PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO O NEI REGOLAMENTI COMUNALI, VALGONO LE NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTI GENERALI, IN QUANTO COMPATIBILI E SALVO CHE NON SIANO STATI ABROGATI DALLA LEGGE 142/1990 .